



ISTITUTI SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA DELL'INFANZIA

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI

CAPITOLO 1: ASSEMBLEA

Art. 1

Scopo

L'Assemblea dei genitori (AG) ha lo scopo di partecipare alla conduzione degli istituti Scuola Elementare (S.E.) e Scuola dell'Infanzia (S.I.), al fine di perseguire le finalità espresse dall'articolo 2 della legge sulla scuola.

Art. 2

Composizione

L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale o affidatarie su gli iscritti alla S.E. e S.I. di Savosa.
L'Assemblea è apartitica e aconfessionale

Art. 3

Compiti

I compiti dell'Assemblea dei genitori sono:

1. approvare il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
2. nominare il comitato;
3. designare i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
4. formulare all'attenzione degli organi degli istituti le richieste dei genitori;
5. esprimere l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
6. promuovere i rapporti e raccogliere le richieste dei genitori;
7. favorire i rapporti fra le diverse componenti della scuola;
8. promuovere serate informative per approfondire la conoscenza dei vari problemi inerenti la S.E. e la S.I. e collaborare nell'attività culturale e sociale degli istituti;
9. collaborare con gruppi culturali e sociali attivi nel territorio;
10. deliberare sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione deferiscono

Art. 4

Riunioni

L'Assemblea ordinaria si riunisce entro la fine dell'anno scolastico dietro convocazione del comitato con almeno dieci giorni di preavviso. I lavori assembleari sono diretti dal presidente del giorno. L'Assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta del comitato o di almeno 1/5 degli aventi diritto di voto.

Art. 5

Deliberazioni

L'Assemblea può deliberare, per quanto concerne le trattande all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Su oggetti non previsti dall'ordine del giorno l'Assemblea può deliberare solo con l'accordo della metà più uno dei presenti aventi di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.

Art. 6

Diritto di voto

Ogni detentore dell'autorità parentale o affidatario ha diritto a un voto indipendente dal numero dei figli che frequentano gli istituti.

Art. 7

Votazioni

Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta di almeno uno dei presenti il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

Art. 8

Elezioni

Le candidature dei membri del comitato devono essere presentate al presidente uscente prima dell'assemblea o al più tardi all'inizio della trattanda. I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura.

Capitolo 2: Comitato

Art. 9

Comitato

Il comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso terzi. Il comitato è composto da almeno sei fino ad un massimo di dieci membri (minimo due membri per istituto). I membri del comitato rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili. Nel suo interno elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il cassiere.

Il comitato si compone di:

- presidente
- vicepresidente
- segretario
- cassiere
- membri

Art. 10

Revisori La nomina di due revisori più un sostituto è di competenza dell'Assemblea dei genitori. I revisori restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 11

Convocazione Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o per decisione di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Art. 12

Compiti I compiti del comitato sono:

1. preparare e convocare l'assemblea;
2. attuare le decisioni dell'assemblea;
3. presentare il rapporto sulle attività svolte;
4. formulare proposte da sottoporre all'assemblea;
5. mantenere i contatti tra le assemblee e gli istituti.

Art. 13

Il presidente Il presidente convoca le riunioni di comitato e coordina le attività.

Art. 14

Responsabilità L'Assemblea è vincolata dalla firma del presidente.
In sua assenza dal vicepresidente congiuntamente al segretario o al cassiere.

Art. 15

Finanze L'esplicazione dei compiti amministrativi e le attività dell'Assemblea sono finanziate da contributi vari.
I suoi impegni sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale e non vincolano in alcun modo la personale responsabilità dei genitori.

Art. 16

Scioglimento L'Assemblea dei genitori può essere sciolta mediante deliberazione dell'Assemblea stessa appositamente convocata e con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto presenti.
In caso di scioglimento, il patrimonio sociale deve essere consegnato agli istituti S.E. e S.I., che dovranno usarlo per scopi didattici o acquisto di materiale particolare.